



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

123/2014

Settembre/13/2014 (*)

Napoli 25 Settembre 2014

Con la Risoluzione n° 82/E del 2 Settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ritorna sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014, in tema di compensazioni orizzontali dei crediti relativi alle imposte sui redditi e Irap per importi superiori ad euro 15.000.

Per i professionisti abilitati al rilascio sarà possibile apporre il visto di conformità anche sulla propria dichiarazione.

E' noto che l'art. 1, comma 574, della legge di stabilità 2014, ha introdotto un **nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali**, prevedendo, in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall'art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, **l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità della dichiarazione** (di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997), laddove il contribuente proceda alla **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241 del 1997 **di crediti, per importi superiori a 15.000 euro**, relativi alle imposte sui redditi (**Ires e Irpef**) e **addizionali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **imposte sostitutive** delle imposte sui redditi e all'**Irap**.

Si ricorda che la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti che, pertanto, possono essere compensati anche

prima dell'invio della dichiarazione nella quale saranno evidenziati e sottoposti al visto di conformità.

I professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono darne **comunicazione** preventiva **alla Direzione Regionale** competente in ragione del domicilio fiscale.

Possono richiedere l'abilitazione:

a) **Iscritti negli albi dei:**

dottori commercialisti e degli esperti contabili.

consulenti del lavoro.

b) Iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

L'Amministrazione Finanziaria, a più riprese aveva fornito i necessari chiarimenti in ordine alle **modalità applicative** della novella normativa ed in particolare con la **circolare n°10/E del 14 maggio 2014**.

Ora, con la **Risoluzione n°82 del 2 Settembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello formalizzato da un professionista, ragioniere commercialista, che ha chiesto chiarimenti in merito alla **possibilità di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione**, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette superiori a 15.000 euro.

L'Amministrazione Finanziaria, con il documento di prassi in commento, ha dapprima ribadito che **l'apposizione del visto di conformità** sulle dichiarazioni, previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997, **costituisce**, in via generale, **uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi** rispetto all'amministrazione finanziaria; in particolare, con l'apposizione del visto, **viene attestata l'esecuzione dei controlli** volti a verificare:

- la **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili** obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

- la **corrispondenza dei dati esposti** nella **dichiarazione** alle risultanze delle **scritture contabili**;
- la **corrispondenza dei dati esposti** nelle **scritture contabili** alla relativa **documentazione**;

Ciò chiarito, **l'Agenzia delle Entrate, ha confermato che i professionisti, in possesso dei requisiti** previsti dalla suddetta norma, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, **possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN